



COMUNE DI CECINA

PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERA COMMISSARIALE CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE **N. 9 DEL 12/04/2024.**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE – ALIQUOTE ANNO 2024 – ADEGUAMENTO

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 13:20 nella sala del Comune suddetto, il Commissario, Prefetto Dott.ssa Vincenza Filippi con l'assistenza del Segretario Generale che cura la presente verbalizzazione;

presa in esame la seguente proposta inserita all'ordine del giorno;

Proposta N. 112 del 11/04/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ALIQUOTE ANNO 2024 – ADEGUAMENTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del decreto del Prefetto della Provincia di Livorno del 23 Ottobre 2023 con il quale viene disposto:

- di sospendere il Consiglio Comunale di Cecina per un periodo di 90 giorni;
- di nominare quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente la sottoscritta, Dott.ssa Vincenza Filippi, Prefetto in quiescenza, conferendoLe i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

Visto inoltre il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2023, con il quale, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Cecina, la sottoscritta, D.ssa Vincenza Filippi è stata nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;

Richiamato il D.Lgs. 28 Settembre 1998 n. 360, istitutivo dell'addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);

Considerato che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali nonché stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 28.03.2007 e modificato dal Consiglio Comunale con propri atti nn. 80 del 16.11.2014, 48 del 12.06.2020 e 37 del 30.05.2022;

Visto il disposto dell'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000 con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato il disposto di cui all'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali, riferiti ad un orizzonte temporale triennale;

Preso atto che con propria precedente deliberazione n. 5 del 18/12/2023 sono state approvate le aliquote afferenti all'addizionale comunale Irpef per l'anno 2024, confermando le medesime dell'anno 2023;

Considerato che l'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 216 del 30/12/2023 dispone che *“Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.”*

Preso atto della necessità di rivedere gli scaglioni dell'addizionale adeguandoli alla nuova distribuzione delle aliquote, approvando apposita deliberazione del Consiglio comunale entro il 15 aprile 2024, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni stessi con i nuovi, stabiliti dall'articolo 1 del D.Lgs. 30-12-2023 n. 216;

Ritenuto, per l'anno 2024, di modificare le aliquote così come disciplinate con il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a mente del quale è stabilita una pluralità di aliquote differenziate tra loro, articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'IRPEF dalla Legge statale, nel rispetto del principio costituzionale di progressività dell'imposizione, come segue:

- aliquota dello 0,59% per lo scaglione di reddito fino a euro 28.000,00;
- aliquota dello 0,70% per lo scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00;
- aliquota dello 0,80% per lo scaglione di reddito oltre euro 50.000,00;

Dato atto che l'applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF nei termini sopra indicati, nel rispetto, dunque, dei principi di equità fiscale e capacità contributiva, concorre al conseguimento degli equilibri del bilancio di previsione 2024 – 2026;

Verificato che la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della soglia di esenzione dell'Addizionale comunale all'IRPEF costituisce condizione di efficacia delle stesse e che l'art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce più in particolare che, affinché la deliberazione in parola abbia effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima debba avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno al quale la delibera si riferisce;

Atteso che, a mente del comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. 380/1998, la variazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale è disposta con "regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni";

Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare all'adozione del presente provvedimento ed assunto pertanto il presente atto con i poteri del Consiglio Comunale;

Preso atto del parere dei revisori dei conti di cui all'art. 239 comma 1 lett. b) p.to 7 del D. Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dall'art.3 comma 1 lett. o) p.to 1 del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213/2012;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, allegati al presente provvedimento;

Sentito il Segretario Generale;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di modificare, per il periodo d'imposta 2024, per i motivi in premessa esplicitati, l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle persone Fisiche secondo le aliquote differenziate che seguono:

- aliquota dello 0,59% per lo scaglione di reddito fino a euro 28.000,00;
- aliquota dello 0,70% per lo scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00;
- aliquota dello 0,80% per lo scaglione di reddito oltre euro 50.000,00;

3. Di modificare la disciplina afferente al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.03.2007 e modificato dal Consiglio Comunale con propri atti nn. 80 del 16.11.2014 , 48 del 12.06.2020, 37 del 30.05.2022 e 5 del 18/12/2023, così come sintetizzato nell'allegato A parte integrate e sostanziale della presente deliberazione ;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle forme ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

Inoltre

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La seduta si chiude alle ore 13:39

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE – ALIQUOTE ANNO 2024 – ADEGUAMENTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Vincenza Filippi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Antonio Salantri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CECINA

(Provincia di Livorno)

Collegio dei revisori

Verbale n. 7 del 09-04-2024

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale ad oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ALIQUOTE ANNO 2024 - ADEGUAMENTO**

Il giorno nove del mese di aprile dell'anno 2024, alle ore 11,00 si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente, nelle persone di:

- Lucia Batistoni – Presidente;
- Riccardo Vitti – Membro effettivo;
- Marco Nottli – Membro effettivo;

per esprimere il parere di propria competenza sulla proposta di delibera richiamata in oggetto, ai sensi dell'art. 239 del Dlgs 267/2000.

premessso

- che con Decreto Legislativo 8 Settembre 1998, n. 360 *“Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”* ai Comuni è concessa la facoltà di istituire, con apposito regolamento, una addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche la cui aliquota non può eccedere, complessivamente, 0,80 punti percentuali;

- che il Comune di Cecina ha esercitato la facoltà sopra descritta approvando il relativo regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 28.03.2007 successivamente modificato dal Consiglio Comunale con propri atti nn. 80 del 16.11.2014, 48 del 12.06.2020, 37 del 30.05.2022 e 5 del 18/12/2023;

- che l'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 216 del 30/12/2023 dispone che *“Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.”*;

- che si rende quindi necessario rivedere gli scaglioni dell'addizionale adeguandoli alla nuova distribuzione delle aliquote, approvando apposita deliberazione del Consiglio comunale entro il 15 aprile 2024, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni stessi con i nuovi, stabiliti dall'articolo 1 del D.Lgs. 30-12-2023 n. 216

- che la misura del prelievo, come adeguata con la proposta di deliberazione oggetto del presente parere, risulta come di seguito articolata:

- aliquota dello 0,59% per lo scaglione di reddito fino ad euro 28.000,00;

- aliquota dello 0,70% per lo scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00;
- aliquota dello 0,80% per lo scaglione di reddito oltre euro 50.000,00”;

Considerato che:

- le aliquote stabilite sono conformi alle norme vigenti;
- risultano rispettate le relative disposizioni in materia;
- la proposta consente il perseguimento dell’obiettivo dell’equilibrio di bilancio

tutto ciò premesso e considerato il collegio dei revisori visti anche:

- il Dlgs 267/2000;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento di contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, c. 1 del Dlgs 267/2000;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale relativa a: “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ALIQUOTE ANNO 2024 - ADEGUAMENTO”

La riunione è tolta essendo le ore 13,00_

I REVISORI DEI CONTI

Lucia Batistoni
Riccardo Vitti
Marco Nottoli

Firma apposta digitalmente



COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ALIQUOTE ANNO 2024 – ADEGUAMENTO

Ufficio Proponente: Unità Organizzativa Bilancio, tributi, Partecipate SUAP, Commercio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

DICHIARA

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

e

visto il vigente art. 49, c. 1 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 147- bis del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

visto l'art. 34, c. 5 dello Statuto;

visto l'art. 3 del regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 31.01.2013, modificato con deliberazione n. 71 del 26.07.2016;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: Favorevole

NOTE:

Cecina , li 11/04/2024

Il Responsabile

SERENA MODRIC / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ALIQUOTE ANNO 2024 – ADEGUAMENTO

Ufficio Proponente: Unità Organizzativa Bilancio, tributi, Partecipate SUAP, Commercio

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:
Favorevole

NOTE:

Cecina , li 11/04/2024

Il Responsabile
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
SERENA MODRIC / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

Allegato alla deliberazione del Commissario N. 9 del 12/04/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE – ALIQUOTE ANNO 2024 – ADEGUAMENTO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/04/2024. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 12/04/2024.

Cecina, lì 23/04/2024

Il Segretario Generale
Antonio Salantri / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

Allegato alla deliberazione del Commissario N. 9 del 12/04/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ALIQUOTE ANNO 2024 – ADEGUAMENTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

La deliberazione allegata:

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, mediante inserimento nel sito informatico comunale – Sezione Albo Pretorio.
- Ai sensi dell'art. 125, del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiglieri.

Cecina, lì 29/04/2024

Il Segretario Generale
Antonio Salantri / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE.**

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 ALIQUOTE

Art. 3 SOGGETTO PASSIVO

Art. 4 VERSAMENTO

Art. 5 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni.
3. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
ALIQUOTE

1. Ai sensi del comma 3 art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, è stabilita una pluralità di aliquote differenziate tra loro, articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'IRPEF, dalla Legge statale, nel rispetto del principio di progressività, come segue:
 - aliquota dello 0,59% per lo scaglione di reddito fino ad euro 28.000,00;
 - aliquota dello 0,70% per lo scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00;
 - aliquota dello 0,80% per lo scaglione di reddito oltre euro 50.000,00;
2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), Legge n. 296 del 27/12/2006.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine l'aliquota si intende prorogata di anno in anno.
4. La deliberazione di approvazione del presente regolamento è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 3
SOGGETTO PASSIVO

1. Sono tenuti alla corresponsione dell'addizionale comunale le persone fisiche aventi il domicilio fiscale nel Comune di Cecina alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

Art. 4
VERSAMENTO

1. Il versamento dell'Addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni e dall'art. 1 comma 143 della L. n. 296/2006 e successive modificazioni.

Art. 5
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi